

Codice DB0903

D.D. 29 novembre 2013, n. 196

**Convenzione per la riscossione della tassa automobilistica tramite gli sportelli ATM/Totem Multifunzione ed il servizio di Banca Multicanale.**

Visto che, in forza degli obblighi assunti in qualità di Banca Tesoriera della Regione Piemonte, Unicredit S.p.A, metterà a disposizione dei contribuenti un canale di pagamento gratuito della tassa automobilistica, tramite la rete degli ATM/Totem Multifunzione;

Considerato che Unicredit S.p.A metterà a disposizione dei propri clienti i servizi di pagamento del bollo auto tramite la banca multicanale, con costi a totale carico del contribuente;

Considerato che si è convenuto alla stesura di una convenzione tra le parti, il cui testo è allegato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.7 e art. 31 comma 8;

Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;

*determina*

di approvare la convenzione per la riscossione della tassa automobilistica tramite gli sportelli ATM/Totem Multifunzione ed il servizio di Banca Multicanale, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare mandato al Responsabile del settore Politiche Fiscali a sottoscrivere la convenzione;

di dare atto che la convenzione con Unicredit S.p.A non comporta costi per la Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Il Dirigente  
Fabrizio Zanella

Allegato

## **Convenzione per la riscossione della tassa automobilistica tramite gli sportelli ATM/Totem Multifunzione ed il servizio di Banca Multicanale.**

tra

**Regione Piemonte** con sede in Torino, Piazza Castello 165, (Partita Iva 02843860012 - Codice fiscale 80087670016) in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, ....., nel seguito, per brevità, denominata Regione Piemonte;

e

**UniCredit S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 , capitale sociale Euro 19.654.856.199,43 , iscritta al Registro Imprese di Roma e codice fiscale e Partita IVA n° 00348170101, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, nella persona dei Sigg.ri [...] muniti dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente convenzione nel seguito, per brevità, denominata "UniCredit" e/o "Banca",

la Regione Piemonte e la Banca di seguito denominate anche disgiuntamente "parte" e congiuntamente "parti"

### **PREMESSO**

- che la Regione Piemonte, anche per il tramite della propria Società CSI in qualità di polo telematico e partner tecnologico, garantisce il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale (di seguito "Tassa Automobilistica") su tutto il territorio nazionale;
- che la Regione Piemonte ha individuato, tra gli strumenti idonei a consentire ed agevolare il pagamento della predetta Tassa Automobilistica da parte dei contribuenti residenti nella Regione Piemonte (di seguito "contribuenti"), la rete degli ATM/Totem Multifunzione e il Servizio di Banca Multicanale della Banca;
- che la Banca dispone delle strutture tecnologiche e di rete per consentire alla Regione Piemonte, nella configurazione sopra descritta, l'erogazione del servizio di riscossione tramite gli sportelli automatici abilitati messi a disposizione dalla Banca (di seguito indicati come sportelli ATM/Totem Multifunzione) e il servizio di Banca Multicanale;
- che la Banca, in forza degli obblighi assunti in qualità di Banca Tesoriera della Regione Piemonte nel contratto sottoscritto tra le parti in data 19.03.2013, metterà a disposizione dei contribuenti un canale di pagamento gratuito;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

#### **Articolo 1 -Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Con la presente convenzione le parti disciplinano l'utilizzo della rete ATM/Totem Multifunzione controllata dalla Banca e del Servizio di Banca Multicanale, per l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale in favore dei contribuenti residenti nella Regione Piemonte (di seguito "Servizio")..

#### **Articolo 3 - Obblighi della Banca**

1. Per garantire la regolare attivazione del Servizio, la Banca si impegna a provvedere all'attivazione e all'aggiornamento del *software* degli ATM/Totem Multifunzione e del Servizio

di Banca Multicanale, a propria cura e spese, sulla base delle specifiche fornite dalla Regione Piemonte.

2. La Banca garantisce, inoltre, a propria cura e spese, l'aggiornamento e la manutenzione del software dei propri ATM/Totem Multifunzione e del Servizio di Banca Multicanale assicurando il costante allineamento della procedura con le disposizioni normative vigenti in materia, comunicate dalla Regione Piemonte, che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema. Qualsiasi richiesta di variazione delle specifiche tecniche e/o aggiornamento del software ATM/Totem Multifunzione e del Servizio di Banca Multicanale dovrà essere comunicata per iscritto alla Banca con almeno 2 mesi di preavviso. Resta inteso che, qualora le variazioni di cui sopra si rivelassero eccessivamente onerose, o il termine non consentisse alla Banca di apportare le variazioni richieste, la Banca potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art.10.2, senza alcuna penalità od onere.
3. La Banca garantisce la regolare e continua erogazione del Servizio compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e salvo che l'erogazione del Servizio stesso non sia impedita da cause di forza maggiore.
4. La Banca è tenuta altresì a comunicare via mail alla Regione Piemonte ogni interruzione nell'erogazione del Servizio di durata superiore a 48 ore,
5. La Banca si impegna a garantire un adeguato sistema di assistenza telefonica agli utenti fruitori del Servizio. Tale assistenza sarà limitata esclusivamente alle modalità di pagamento della Tassa Automobilistica a favore della Regione Piemonte tramite ATM/Totem Multifunzione e Servizio di Banca Multicanale. Per ogni altro aspetto che esula dall'assistenza sopra specificata, la Banca inviterà gli utenti a prendere contatto con la Regione Piemonte in conformità a quanto previsto al comma 6 del successivo articolo 4.
6. La Banca non potrà utilizzare ulteriori procedure e canali di erogazione del Servizio al di fuori di quelli disciplinati nella presente convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.

#### **Articolo 4 - Obblighi della Regione Piemonte**

1. Per garantire il corretto calcolo dell'importo della Tassa Automobilistica la Regione Piemonte si impegna, entro 2 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a collegare la Banca con l'archivio regionale della Tassa Automobilistica fornendo l'importo della Tassa Automobilistica dovuta dai contribuenti, comprensivo di sanzioni e interessi se e in quanto dovuti.
2. La Regione Piemonte garantisce, a propria cura e spese, l'aggiornamento e la manutenzione del software del proprio archivio regionale.
3. La Regione Piemonte, fatte salve le cause di forza maggiore e gli interventi tecnici di verifica periodica sugli impianti, garantisce la continuità, la regolarità e la correttezza del calcolo degli importi della Tassa Automobilistica.
4. La Regione Piemonte è tenuta altresì a comunicare via mail alla Banca ogni interruzione di accesso all'archivio regionale della Tassa Automobilistica di durata superiore a 48 ore e si impegna ad intervenire tempestivamente per il ripristino delle funzionalità del predetto archivio.
5. La Regione Piemonte si impegna a mantenere indenne e manlevare la Banca da ogni conseguenza dannosa derivante ai contribuenti e a terzi dal cattivo funzionamento degli archivi regionali, dall'errata trasmissione degli importi della Tassa Automobilistica incassata tramite ATM/Totem Multifunzione e il Servizio di Banca Multicanale e in più in generale da qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole derivante ai contribuenti e a terzi non imputabile alla Banca.
6. La Regione Piemonte si impegna a fornire ai contribuenti ogni informazione e assistenza tecnico-normativa relativa alla Tassa Automobilistica, attraverso i canali attualmente a disposizione

## **Articolo 5 – Costi del Servizio**

1. In conseguenza di quanto indicato nelle Premesse, ultimo capoverso, non è prevista la corresponsione di alcun compenso da parte della Regione Piemonte o del contribuente nei confronti della Banca nel caso dei pagamenti effettuati mediante ATM e Totem Multifunzione;
2. Per i pagamenti effettuati mediante il Servizio di Banca Multicanale è prevista una commissione, interamente riversata a favore della Banca e a carico del contribuente di 1,20€; non è prevista la corresponsione di alcun compenso da parte della Regione Piemonte nei confronti della Banca.
3. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo può essere modificata discrezionalmente dalla Banca che provvederà a darne comunicazione alla Regione Piemonte.

## **Articolo 6 - Riversamento delle somme incassate**

1. Le somme incassate tramite ATM/Totem Multifunzione e il Servizio di Banca Multicanale in esecuzione della presente convenzione sono riversate dalla Banca sul conto corrente indicato dalla Regione Piemonte entro il secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di operazione di incasso della Tassa Automobilistica, al netto della commissione di servizio dovuta dal contribuente alla Banca per le transazioni effettuate mediante il Servizio di Banca Multicanale , di cui all'art. 5 comma 2.
- 2. La valuta dell'accredito è quella del giorno successivo alla data di operazione di incasso della Tassa Automobilistica mediante ATM/ Totem Multifunzione o il Servizio di Banca Multicanale. La Banca effettuerà l'accredito secondo le modalità interbancarie previste dal collegamento SETIF e le relative procedure SIA/SSB/EQUENS, e secondo le tempistiche di riversamento e valuta concordate nel presente articolo.

## **Articolo 7 - Comunicazione Pubblicitaria – Uso dei Marchi**

1. Le parti concorderanno via mail o verbalmente le modalità di eventuali comunicazioni pubblicitarie inerenti la prestazione del Servizio. I costi delle eventuali attività promozionali e pubblicitarie rimarranno a carico della parte promotrice delle stesse, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
2. Ciascuna parte potrà utilizzare il marchio, la denominazione, il logo e qualsiasi ulteriore segno distintivo relativo all'altra parte unicamente per gli scopi strettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
4. Alla scadenza della presente convenzione e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.
5. Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui le parti divenissero proprietarie e/o titolari dei diritti di utilizzazione successivamente alla formalizzazione della presente convenzione.

## **Articolo 8 – Riservatezza -Trattamento dei dati**

1. Le parti riconoscono che i termini della presente convenzione e qualsiasi altra informazione orale o scritta, comunque acquisita in relazione alla convenzione o in conseguenza della sua esecuzione, relativa all'altra parte( di seguito "Informazioni Riservate" ) sono strettamente confidenziali e, pertanto, ciascuna parte si impegna a mantenere la massima confidenzialità sulle Informazioni Riservate e sull'attività inerente allo svolgimento e all'adempimento degli impegni assunti.
2. Ciascuna parte, pertanto, si impegna, nel corso e successivamente alla cessazione della presente convenzione: i) a non comunicare né divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o

consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra, ii) a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi estranei all'esecuzione della presente convenzione.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 non si applicheranno a qualsiasi informazione:

- che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento della presente convenzione;
- che fosse già in possesso di ciascuna parte – non in via riservata - prima della sua comunicazione in virtù della presente convenzione o che sia stata da essa elaborata senza far uso di Informazioni Riservate;
- la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna parte, ove possibile, dia immediato avviso di ciò all'altra, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

4. Ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolare del trattamento, secondo la definizione contenuta nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni del predetto codice e successive modifiche.

### **Articolo 9 - Risoluzione**

1. La presente convenzione è risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una delle due parti nell'ambito delle sue attività compia atti idonei a ledere l'immagine dell'altra.
2. La presente convenzione è inoltre risolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato o ritardato riversamento totale o parziale delle somme incassate a titolo di Tassa Automobilistica; il ritardato riversamento comporta la risoluzione della convenzione qualora venga reiterato per 3 volte nell'arco di 12 mesi;
3. La risoluzione della presente convenzione deve essere fatta valere dalla parte interessata dandone comunicazione all'altra mediante raccomandata a/r trasmessa con almeno 15 giorni di preavviso, fatti salvi i tempi tecnici di dismissione del Servizio.

### **Articolo 10 – Durata e Recesso**

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre dell' anno successivo a quello della sottoscrizione, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione stessa ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo accordi scritti diversi tra le parti.
2. Ogni modificazione della normativa nazionale o regionale/provinciale, incidente sulla gestione della Tassa Automobilistica o, semplicemente, sulla gestione del servizio di riscossione, idonea a produrre effetti modificativi della presente convenzione, dà facoltà alle parti di recedere incondizionatamente dalla stessa, con comunicazione da inviare all'altra parte con raccomandata a/r e con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere efficacia, fatto salvo il caso in cui gli eventi modificativi impongano un'efficacia immediata o comunque inferiore ai 30 giorni.
3. Fatte salve le ipotesi di cui ai commi precedenti, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione le parti sono libere di recedere dando preavviso all'altra di almeno 3 mesi mediante raccomandata a/r.

### **Articolo 11 – Esclusiva**

1. La presente convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle parti, pertanto UniCredit potrà sottoscrivere analoghi accordi aventi il medesimo oggetto con altri Enti e la Regione Piemonte potrà a sua volta stipulare analoghi accordi con altre banche.

## **Articolo 12 – Contestazioni**

1. UniCredit rimarrà del tutto estranea ai rapporti tra la Regione Piemonte ed i contribuenti con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità di UniCredit medesima in relazione ad eventuali contestazioni, pretese, azioni avanzate con riferimento al Servizio.  
Parimenti la Regione Piemonte rimarrà del tutto estranea ai rapporti tra UniCredit e i propri correntisti con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità della Regione Piemonte medesima in relazione ad eventuali contestazioni, pretese, azioni avanzate con riferimento al rapporto bancario tra di essi intercorrente.

## **Articolo 13 – Comunicazioni**

1. Salvo ove diversamente previsto nella presente convenzione, tutte le comunicazioni relative alla medesima si considereranno validamente effettuate e scambiate fra le parti, se consegnate personalmente o spedite con lettera raccomandata A/R oppure trasmesse per telefax rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per UniCredit S.p.A.

[..]

- per Regione Piemonte

[...]

Ciascuna parte può modificare l'indirizzo cui deve essere inviata la corrispondenza mediante comunicazione scritta da inviare all'altra mediante lettera raccomandata A.R. Gli effetti della suddetta comunicazione decorreranno dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione stessa

## **Articolo 14 – Ampliamento del Gruppo Bancario – Divieto di cessione**

1. La Regione Piemonte consentirà l'adesione alla presente convenzione anche alle banche che entrassero in futuro a far parte del Gruppo UniCredit. L'adesione alla convenzione dovrà avvenire mediante espressa accettazione della Regione Piemonte della richiesta inviata tramite raccomandata a/r. da parte di UniCredit S.p.A. in nome e per conto della banca candidata. La decorrenza della prestazione del Servizio da parte della nuova banca appartenente al Gruppo sarà previamente concordata con la Regione Piemonte.  
In caso di rifiuto, non ragionevolmente motivato, da parte della Regione Piemonte di concordare un termine congruo per l'attivazione del Servizio, fatti salvi gli impegni e le risorse derivanti dalla pianificazione delle altre attività già calendarizzate dalla Regione Piemonte, nei confronti della banca per la quale sia stata richiesta l'adesione alla convenzione da parte di UniCredit, quest'ultima avrà facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di 60 giorni.
2. Resta espressamente convenuto tra le parti che la presente convenzione e i diritti e gli obblighi da essa derivanti non potranno essere oggetto di cessione a terzi.

## **Articolo 15 – Legge applicabile – Risoluzione amichevole - Foro competente**

1. La presente convenzione è regolata dalla Legge Italiana.
2. Le parti si impegnano a risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in

ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, in prima istanza, in via amichevole e, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa, sottoponendole, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Articolo 16 – Disposizioni finali**

1. Ogni singola clausola della presente convenzione è stata frutto di negoziazione ed accordo tra le parti e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 cod. civ.
2. Salvo quanto previsto al precedente articolo 5, comma 3, nessuna integrazione o modifica della presente convenzione sarà vincolante per le parti se non redatta per iscritto e debitamente sottoscritta dalle stesse.
3. Eventuali ritardi od omissioni di ciascuna parte nell'esigere dall'altra l'integrale tempestivo adempimento ai sensi della presente convenzione non saranno in alcun caso interpretati alla stregua di una rinuncia ai diritti di pretendere l'integrale adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.
4. Le parti convengono di improntare il loro rapporto, sia durante sia dopo la vigenza della presente Convenzione, ai canoni oggettivi di buona fede, evitando, in particolare, di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'altrui immagine. Ciascuna parte si impegna, durante il periodo di validità della presente convenzione, ad informare preventivamente l'altra parte di qualsiasi evento/circostanza che possa creare pregiudizio al rapporto di cui alla presente convenzione e/o alla immagine propria e/o dell'altra parte

Distinti saluti.

Luogo, data

UniCredit S.p.A  
Marco Vagnerini

Head of Self Service Banking

Andrea Graffi  
Responsabile Self Service Sales and New Interaction

Per accettazione  
Regione Piemonte